

**PS STUDIO ASSOCIATO**  
di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

---

**OGGETTO FATTURA ELETTRONICA – OBBLIGO ESTESO AI FORFETTARI DA LUGLIO**

**RIFERIMENTI ART. 18, CO. 2 E 3, DL 36/2022 (IN G.U. 30/04/2022) – ART. 1, CO. 3, D.LGS. 127/2015**

Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR 2"), che contiene una modifica delle situazioni di esonero dall'obbligo di adozione della fattura in formato elettronico.

**EXCURSUS**

L'obbligo di fattura elettronica è stato generalizzato per tutti gli operatori economici a partire dal 2019, ad esclusione di specifiche fattispecie individuate dall'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015:

A) esoneri di natura "soggettiva":

- i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) o in regime "dei minimi" (DL 98/2011)
- i soggetti passivi che hanno optato per il regime forfettario L. n. 398/91 (associazioni senza scopo di lucro e società sportive dilettantistiche) che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000 obbligati alla fatturazione elettronica solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ("fatturaPA").

Vi rientrano, inoltre, le operazioni effettuate o ricevute nei confronti di controparti non stabilite in

Italia (l'eventuale adozione della fattura elettronica, anche nella forma di autofattura per le operazioni ricevute,

ha il vantaggio di evitare l'indicazione nel cd. "esterometro").

B) esoneri di natura "oggettiva": le fattispecie (non modificate) sono riferite agli operatori sanitari.

L'obbligo segue alla decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2021/2251, la quale:

- nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce),
- non ha incluso l'esclusione dei soggetti passivi in "regime di franchigia" per le piccole imprese.

**ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Come anticipato, a seguito dell'autorizzazione dell'UE, l'art. 18, co. 2, DL 36/2022 interviene ora a

# PS STUDIO ASSOCIATO

## di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

---

modificare l'art. 1, co. 3, D.lgs 127/2015

- abrogando le situazioni di esonero soggettivo da obbligo di emissione della fattura elettronica
- con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, viene disposto che l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico:

- anche i contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi
- nonché i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

decorre

- dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000

- dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000.

San Marino: come noto, il legislatore (art. 12, DL 34/2019 e DM 21/06/2021) esteso l'adozione della fattura elettronica anche nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino (v. RF 138/2021); in particolare:

- dal 1/10/2021 fino al 30/06/2022: la fattura può essere emessa/ricevuta ancora in forma cartacea
- dal 1/07/2022: la fattura va emessa e ricevuta solo in forma elettronico

Da luglio 2022 tale obbligo sarà esteso anche per i contribuenti forfettari/minimi/in L. 398/91 con ricavi/compensi 2021 superiori a 25.000 €.

### **MANCATA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER TARDIVA EMISSIONE**

Al fine di attenuare i nuovi obblighi introdotti, il co. 3 del citato art. 18 introduce un regime transitorio:

- dall'1/07/2022 fino al 30/09/2022 (cioè nel 3° trimestre 2022)
- in caso di emissione della fattura elettronica tardiva, purché entro il mese successivo a quello

di "effettuazione" (ex art. 6, Dpr 633/72) dell'operazione

non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, co. 2, D.Lgs. 471/97, riferiti alle violazioni relative ad operazioni non rilevanti ai fini Iva.

Sanzione: la sanzione riferita ad operazioni prive di Iva esposta in fattura (operazioni escluse, non imponibili o esenti) è quantificata come segue:

---

PS Studio Associato  
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)  
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)  
P. IVA: 03482920547  
<https://www.psstudioassociato.it>

# PS STUDIO ASSOCIATO

## di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

---

- dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati
- da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.

Il concetto rimane, dunque, applicabile:

- ai soli contribuenti in regime forfettario/dei minimi (le cui operazioni sono contraddistinte dal codice natura "N2.2")
- non anche dai contribuenti in regime forfettario L. 398/91 (che applicano l'Iva in fattura avendo solo un regime particolare di detrazione Iva)

### CASI DI ESONERO CHE SOPRAVVIVONO

Continuano a restare in vigore i seguenti esoneri da adozione della fattura elettronica:

OPERATORI SANITARI: fino al 31/12/2022 continua permanere il divieto di emissione di fatture elettroniche:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis, DL 119/2018), e
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, DL 135/2018).

NON RESIDENTI/NON STABILITI: la decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l'utilizzo e l'accettazione del documento elettronico riguardi i "soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano".

Dunque, continua permanere la situazione di esonero "oggettivo", che riguarda le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti in Italia (anche nel caso in cui abbiano proceduto alla identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia).

SOGGETTI IN L. 398/91: per quanto attiene i soggetti passivi in regime forfettario l'obbligo di fatturazione elettronica dovrebbe essere visto alla luce degli specifici esoneri previsti dalla L. 398/91 (non modificata dal Decreto PNRR 2); dunque si dovrebbe trattare di un obbligo:

---

PS Studio Associato  
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)  
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)  
P. IVA: 03482920547  
<https://www.psstudioassociato.it>

# PS STUDIO ASSOCIATO

## di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

---

- che riguarda le sole prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione o le cessioni concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica
- operando, in qualsiasi altro caso, l'esonero da emissione di fattura.

### ESTEROMETRO PER I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALLE E-FATTURE

L'art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 prevede che:

- i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica
- sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro", dove indicare tutte le operazioni (attive/passive) effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Il citato collegamento dei soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica comporta che tale obbligo si estenderà ai "nuovi" contribuenti assoggettati all'obbligo di fattura elettronica, sempre con decorrenza differenziata a seconda che il contribuente in regime forfettario/dei minimi/in regime L. 398/91 abbia realizzato ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno) superiori o meno a € 25.000.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1103, L. n. 178/2020) ha modificato le modalità di trasmissione dell'esterometro, adottando le modalità telematiche già previste per le fatture elettroniche (in luogo della trasmissione trimestrale). L'entrata in vigore di tale novità (v. RF-fl 001/2022):

- inizialmente prevista a decorrere dal 1/01/2022

- è stata differita al 1/07/2022 dal nuovo co. 14-bis inserito nell'art. 5 del DL 146/2021 convertito.

Nota: in sostanza, tali soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica dal 1/07/2021, l'esterometro si considererà automaticamente assolto nel caso in cui procedano:

- alla emissione della fattura elettronica (facoltativa) per le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti (ai quali trasmetteranno, comunque, anche la fattura cartacea)

- alla emissione dell'autofattura (tipo documento TD17, TD18 o TD19) per le operazioni ricevute da soggetti passivi non residenti (sempre con applicazione dell'esclusione da Iva per quanto attiene i contribuenti forfettari/in regime dei minimi).

